



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. **13**

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ LEGGE 190/12 -
PREVENZIONE E REPRESSIONE
DELLA CORRUZIONE E
DELL'ILLEGALITA' NELLA P.A. -
D.LGS. 33/13 - TRASPARENZA E
DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI
DA PARTE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI.

Cari Presidenti,

si invia per opportuna conoscenza la nota di questa
Federazione trasmessa al Ministero della Salute in ordine
alle fattispecie indicate in oggetto (All. n. 1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

~~Amedeo Bianco~~

All. n. 1



2014/1053-31-01-2014-PARTENZA



FNOMCeO

Il Presidente

DOTT.SSA CRISTINA RINALDI
MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
EMAIL c.rinaldi@sanita.it
EMAIL a.calco@sanita.it

In ordine alla nota del 17 gennaio 2014 di codesta Direzione inerente al campo di applicazione della legge 190/12, del D.Lgs. 33/13 e del D.Lgs. 39/13 si rileva quanto segue.

Con riferimento alla disposizione di cui al comma 3-bis dell'art. 53 del D.Lgs. 165/01, inserito dall'art. 1, comma 42, lett. a), della legge 190/12, si sottolinea che questa Federazione è in attesa della emanazione dei previsti regolamenti. Si rileva infatti che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 devono elaborare proposte di decreto per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dall'art. 1, comma 58-bis, della legge n. 662 del 1996 (incarichi ed attività non consentiti ai pubblici dipendenti). Per gli enti pubblici nazionali la proposta è adottata, anche per gruppi di amministrazioni, dal ministero vigilante. Ciò premesso, si ritiene di condividere quanto sinteticamente enunciato nel documento allegato da codesta Direzione. Rimane inoltre ovviamente fermo il principio di cui al comma 2 dell'art. 53 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i. che prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

In ordine all'invito al puntuale adempimento delle disposizioni di cui alla legge 190/12 si rappresentano le difficoltà di questa Federazione e degli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nell'adottare, entro il 31 gennaio 2014, il piano triennale della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 60, della legge 190/12. Infatti, considerata la natura giuridica degli Ordini provinciali, appare particolarmente complesso il campo di applicazione della legge stessa. Il comma 7 della legge 190/12 prevede che l'organo di indirizzo politico individuato, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione che peraltro impersonifica anche la figura del

responsabile della trasparenza. Si sottolinea che nella totalità degli Ordini provinciali non sussistono posizioni dirigenziali di prima fascia; pochissime anche le posizioni dirigenziali di seconda fascia. Giova peraltro considerare, che, così come espresso nella Circolare n. 2/13 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica –, è necessario, altresì, prevedere la nomina di un soggetto che sostituisca il “responsabile della trasparenza” secondo le modalità individuate dall’art. 2, comma 9-bis, della legge 241/90 (c.d. sostituto provvedimento). Ciò detto, appare quindi particolarmente difficile individuare con certezza negli Ordini provinciali quale sia la figura del responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione e del c.d. sostituto provvedimento. Si è portati a ritenere che, nel caso di assenza del dirigente di prima fascia, il responsabile della trasparenza e della corruzione potrebbe essere individuato nella figura del Segretario dell’Ordine.

Al tempo stesso, vista la disposizione di cui al comma 2-bis dell’art. 2 del D.L. 101/13, inserito dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, 125 che esclude di fatto gli Ordini e Collegi professionali dal campo di applicazione dell’art. 4 (ciclo di gestione della performance), e dell’art 14 del D.Lgs. 150/09 (organismo indipendente di valutazione della performance) nonché delle disposizioni di cui al titolo III sempre del D.lgs. 150/09, non risulta possibile effettuare il collegamento tra performance e prevenzione della corruzione. Nel c.d. Piano della performance 2014-2016 dovrebbe infatti essere esplicitamente previsto il riferimento a obiettivi, indicatori e target relativi ai risultati da conseguire tramite la realizzazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.). La legge 125/13 ha peraltro previsto che negli Ordini professionali non debba essere istituito l’OIV (Organismo indipendente di valutazione) che, così come espresso nella delibera n. 6/13 della Commissione indipendente per la Valutazione la trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale anticorruzione –, riveste un ruolo strategico nell’ambito del ciclo di gestione della performance e nella realizzazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e dei Programmi triennali della trasparenza.

Ciò detto, questa Federazione ritiene che le disposizioni in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/13 debbano trovare applicazione e in tal senso ha anche cercato di sensibilizzare tutti gli Ordini provinciali ai fini della istituzione nei propri siti web di una sezione denominata Amministrazione trasparente.

MF



Amedeo Bianco